



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

Nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2012

composta dai magistrati:

- Pres. Roberto TABBITA	Presidente
- Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
- Cons. Natale LONGO	Componente, relatore
- Ref. Massimo AGLIOCCHI	Componente
- Ref. Cosmo SCIANCALEPORE	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi

e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la delibera delle SS. RR. in sede di controllo n. 54/CONTR/2010;

VISTA la nota prot. n. 2132 del 13 aprile 2012, con la quale il Comune di Galatro ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n.18/2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Natale LONGO.

FATTO

Il sindaco del Comune di Galatro, con missiva prot. in arrivo n. 2132 del 13 aprile 2012, premessa la necessità di far fronte a "particolari esigenze dell'amministrazione", ha manifestato l'intenzione di avvalersi di una unità di personale in comando, per un breve periodo di tempo, al massimo per "sei mesi".

A tal fine, il sindaco del comune di Galatro ha sottoposto alla cognizione di questa Corte il seguente specifico quesito:

"se il comando rientri tra le assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato" e dunque se sia "assoggettabile alla disciplina prevista dall'articolo 14, comma 9, della legge n. 122 del 30.07.2010".

DIRITTO

In via preliminare, occorre innanzitutto verificare l'ammissibilità della richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Galatro, sia dal punto di vista soggettivo, *id est* la legittimazione del soggetto richiedente, che da quello oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

Sotto il profilo soggettivo, in ossequio agli indirizzi interpretativi opinati dalla Sezione delle Autonomie, pare appena il caso di evidenziare che la legittimazione attiva alla richiesta di parere debba essere "*circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte*", tra i quali rientrano, *de plano*, i Comuni. Sempre sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto proveniente, nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria, direttamente dal Sindaco del Comune, organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del d. lgs 18 agosto 2000, n.267.

Sotto il profilo oggettivo, occorre evidenziare che l'attribuzione a questa Corte di competenza consultiva, recata dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi

statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. In sostanza, dunque, non può non rilevarsi come l'ordinamento giuridico, lungi dal configurare la Corte dei conti quale organo consultivo a competenza generale, circoscriva espressamente il potere-dovere di rilasciare pareri alla sola materia della *"contabilità pubblica"* (così testualmente l'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003).

Al riguardo, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, c. 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una definizione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Per converso, la delimitazione oggettuale della funzione consultiva, come sopra delineata, induce ad escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, e che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, deve ritenersi, alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che il quesito posto dal comune Galatro rivesta *"carattere generale"* e nel contempo rientri nella materia della contabilità pubblica in quanto riconducibile al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*.

Nel merito, si osserva *in limine* come la soluzione dei quesiti posti dal comune di Galatro presupponga una sintetica ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della normativa in materia di limiti alle assunzioni, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Procedendo per successive approssimazioni e con riferimento in generale al settore delle pubbliche amministrazioni, occorre innanzitutto rilevare come il legislatore, a seguito dell'incremento del fenomeno del precariato e dei relativi costi a carico dell'erario, abbia inteso, per un verso, stabilizzare quello ormai *"storico"* (da ultimo, cfr. legge n.244/2007 e successive parziali proroghe), ma nel contempo marginalizzare *pro futuro* il fenomeno, obiettivo perseguito, in via generale, mediante modifiche alla normativa comune fondamentale posta dall'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 (si vedano, in particolare, l'art. 49 del d.l. n. 122/2008 e gli artt. 4 del d.l. n. 4/2006 e 3 comma 79 della legge n. 244/2007).

Infatti, detta disposizione del testo unico sul pubblico impiego, nella formulazione attualmente vigente, premesso il principio secondo cui *"per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"*, subordina la possibilità di ricorrere a *"forme*

contrattuali flessibili" al ricorrere della necessità di "rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali", fermo l'imprescindibile "rispetto delle procedure di reclutamento vigenti".

Sempre al fine di perseguire le medesime finalità, l'articolo 7 comma 6 del TUPI espressamente subordina la possibilità di "conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" ad un insieme di presupposti di legittimità, tra i quali in particolare, oltre alla specializzazione universitaria dell'incaricato, il previo accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane interne, il preventivo esperimento di "procedure comparative", nonché la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione, prevedendo altresì che "il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti".

Peraltro, per il settore degli enti locali, il comma 6 ter del menzionato articolo 7 del TUPI ha espressamente previsto che "I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6".

Sempre relativamente al comparto degli enti locali, fermi i principi posti dal testo unico e i vincoli generali sulla spesa corrente (e su alcune sue specifiche articolazioni), occorre altresì evidenziare come, nell'ambito della più generale politica di contenimento delle spese per il personale, il legislatore abbia ormai da qualche tempo ritenuto di introdurre specifiche disposizioni limitative delle assunzioni, nell'ambito delle quali assume notevole rilievo la norma prevista dall'articolo art. 76, settimo comma, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, disposizione che peraltro è stata nel tempo oggetto di molteplici modifiche normative e interpretazioni giurisprudenziali.

In particolare, il testo della norma, come modificato dall'articolo 14, comma 9 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), dall'art. 1, comma 118, della legge 220/2010 e dall'art. 4 ter, comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge n. 44 del 26 aprile 2012), così dispone: E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali

senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale".

Orbene, occorre rilevare che, sotto la vigenza del menzionato articolo (nella versione precedente l'entrata in vigore dell'art. 4 ter, comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge n. 44 del 26 aprile 2012), era intervenuta una rilevante pronuncia consultiva delle sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo (n.44/2011 del 29 agosto 2011), che, a fini di tutela del pubblico erario, aveva ritenuto che il limite del 20% (oggi: 40%) individuato dalla norma fosse direttamente applicabile, oltre che ai dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale a tempo determinato, essendo "indifferente la tipologia contrattuale, rilevando esclusivamente il risultato in termini di saldi economici e finanziari", e non esistendo "nell'ordinamento vigente un principio di favor nei confronti delle assunzioni temporanee o precarie rispetto a quelle a tempo indeterminato".

Insieme al suddetto ampliamento ermeneutico dell'ambito di applicazione della norma, la Corte, tuttavia, per un verso ha richiamato l'esistenza di una deroga esplicita al limite del 20% – introdotta dal citato art. 1, comma 118, della legge 220/2010 – in relazione alle assunzioni per *turn over* finalizzate all'esercizio delle funzioni di polizia locale, considerate fondamentali per il disposto dell'art. 21, comma 3, lett. b), della legge n. 42/2009, e nel contempo ha ritenuto, interpretando estensivamente l'eccezione testuale, che "a questa ipotesi vanno necessariamente aggiunte le fattispecie che trovano fondamento in situazioni comportanti interventi di somma urgenza e l'assicurazione di servizi infungibili ed essenziali".

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, oltre che incrementando dal 40 al 50 per cento la soglia prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (art. 28, comma 11-quater, del d.l. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), mediante l'art. 4 della legge n. 183/2011, per un verso (art. 103 lett. a)

delimitando l'applicazione dell'art. 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008 (e ss. mm.) alle sole assunzioni di personale a tempo indeterminato, e nel contempo rendendo espressamente applicabile agli enti locali (come disposto dal comma 102 lett. b) la disciplina vincolistica sui rapporti precari già in vigore per altri enti pubblici (ma originariamente non estesa a comuni e provincie) contenuta nell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Detta ultima disposizione di legge, come di recente modificata dall'art. 4 comma 102 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) e dall'art. 4 ter, comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge n. 44 del 26 aprile 2012), espressamente dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009..... Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

Pertanto, come peraltro già ritenuto da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (*ex aliis*: Sez. Calabria, deliberazione n. 23/2012), alle assunzioni a tempo determinato degli enti locali non risulta più applicabile il limite posto dall'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni), ma esclusivamente la disciplina dell'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), come modificata dall'art. 4, comma 102 lett. b della legge n.

183/2011.

Individuata la disciplina vincolistica relativa ai rapporti a tempo indeterminato e precari, occorre, relativamente a questi ultimi, affrontare, seppure incidentalmente, la problematica dell'immediata applicabilità dell'articolo 9, comma 28, pur in assenza di "regolamentazione di dettaglio da parte dell'ente", tenuto conto che la norma espressamente si autoqualifica come "principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

In tema, si richiamano le argomentazioni già addotte da questa sezione (nella già menzionata delibera n.23 del 2012) a sostegno dell'immediata precettività, di recente fatte proprie, *quoad effectum*, da un'autorevole pronuncia delle SS.RR. di questa Corte (n. 11/2012), secondo la quale, in mancanza di regolamentazione locale di adattamento-recepimento della disciplina statale, i limiti espressamente previsti dalla legge "risultano immediatamente operativi e cogenti".

Tuttavia, secondo la valutazione delle Sezioni riunite di questa Corte, un'interpretazione costituzionalmente orientata dalla disposizione legislativa limitativa insieme alla autoqualificazione della norma come "di principio" impongono un riconoscimento agli enti autonomi di un potere di adattamento-recepimento della disposizione, fermi rimanendo i principi fondamentali implicati nella disciplina statale (in termini, Corte dei cont, ss.rr. n.11/2012). Pertanto, gli enti autonomi, in presenza di particolari esigenze funzionali non salvaguardabili mediante diverse soluzioni organizzative-gestionali, possono, mediante fonte normativa locale, procedere all'adattamento-recepimento della disposizione legislativa, ferma tuttavia rimanendo, in ogni caso, la necessità di conseguire gli obiettivi di fondo della disciplina, *id est* il rispetto del principio di riduzione della spesa anche per le forme di impiego c.d. "flessibile" del personale.

Detta autorevole interpretazione della norma ha peraltro ricevuto diretta conferma normativa in un recentissimo intervento normativo emendativo del menzionato articolo 9, comma 28, che ha aggiunto nel testo della disposizione la previsione secondo cui "A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Individuata la specifica disciplina vincolistica rispettivamente vigente in materia di rapporti di lavoro c.d. precari e a tempo indeterminato, può ora addivenirsi all'inquadramento e alla trattazione della specifica fattispecie astratta sottoposta all'esame di questa Corte dal comune di Galatro, ovvero della disciplina applicabile in relazione al comando di dipendenti di diverso ente pubblico.

In proposito, giova innanzitutto evidenziare che l'istituto del comando, tuttora disciplinato dagli artt. 56 e 57 del DPR n. 3/1957 e dalla contrattazione collettiva di settore,

nonché, per i comuni di ridotte dimensioni, dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, determina esclusivamente una temporanea utilizzazione del dipendente di un ente pubblico presso un soggetto diverso - un'Amministrazione od un ente- da quello nel cui ordinamento egli è ordinariamente inserito.

Un intervenuto provvedimento di comando, dunque, non comporta una novazione soggettiva del rapporto di lavoro né, a maggior ragione, la costituzione di un rapporto di impiego, comunque conformato, con l'amministrazione destinataria delle prestazioni, ma determina esclusivamente una modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che sorge nell'impiegato l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente e di sottostare al relativo potere gerarchico (direttivo e disciplinare), mentre lo stato giuridico ed economico del "comandato" resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'ente comandante. In definitiva si verifica una sorta di "sdoppiamento" tra rapporto organico e rapporto di servizio, il primo sempre riferibile all'ente "a quo" e l'altro all'ente "ad quem" (si vedano Cass. Sez. I, sent. n. 6292 del 17-07-1987; Sez. I, sent. n. 8154 del 05-11-1987, Sez. U., sent. n. 12262 del 16-11-1992; Sez. U., sent. n. 642 del 20-01-1993; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1107 del 18-11-1980, Sez. VI, sent. n. 503 del 20-10-1981, Sez. V, sent. n. 884 del 28-12-1989), ferma rimanendo l'identità e la natura dell'originario rapporto di lavoro.

Pertanto, sebbene, nella prospettiva dell'ente beneficiario della prestazione lavorativa, l'utilizzazione temporanea del personale in comando appaia in qualche misura assimilabile, quanto meno sul piano funzionale e del sostenimento della spesa, al ricorso a personale precario, sul terreno della struttura giuridica l'istituto del comando non costituisce una nuova forma contrattual-laburistica *de iure* riconducibile alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia precarie che a tempo determinato.

Parimenti, anche sotto il profilo teleologico, la *ratio* della disciplina limitativa della spesa per il personale viene tradizionalmente individuata nell'esigenza, costituzionalmente e finanziariamente avvertita, di contenere la spesa complessiva per il personale pubblico ed insieme il ricorso a forme di impiego "precario", e non certo nella *intentio* di limitare il ricorso ad istituti, quali quelli del comando, del distacco e della mobilità, che non comportano un incremento della spesa pubblica complessiva (c.d. neutralità finanziaria) ed anzi possono contribuire a realizzare una più efficiente allocazione delle risorse umane nel settore pubblico complessivamente inteso (in termini, Corte dei conti, sez. di controllo Toscana, n. 6/2012/PAR).

Deve pertanto ritenersi che l'istituto del comando non rientri *stricto iure* nell'ambito applicativo della menzionata disciplina vincolistica sul lavoro pubblico c.d. precario, in ragione del dato testuale e della sua neutralità finanziaria, avuto riguardo alla spesa per il personale pubblico complessivamente intesa.

Peraltro, con riferimento alla più generale tematica delle condizioni di realizzazione e garanzia dell'effetto di neutralità finanziaria, occorre evidenziare come la giurisprudenza

contabile abbia avuto modo di affermare, con specifico riferimento alla questione della portata applicativa del divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, che *"perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche"* (ex multis: deliberazione SS.RR. n. 59/CONTR/2010, deliberazione Sez. controllo Liguria n. 61 del 2011,).

Analogo principio di (necessaria) neutralità finanziaria è stato di recente ribadito (sezione Liguria, nella già citata deliberazione n. 61/2011), sempre con riguardo alla disciplina vincolistica da ultimo menzionata, anche con riferimento all'istituto del comando.

Pertanto, pure con riferimento alla specifica disposizione limitativa recata dall'articolo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, le considerazioni svolte orientano l'interprete nel senso di ritenere la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esclusa dall'ambito applicativo della norma, purchè sia garantito il principio di neutralità finanziaria dell'istituto, e dunque a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata (in questi termini, Corte dei conti, sez. controllo Liguria, deliberazione n. 7/2012).

Da ultimo, pare infine appena il caso di sottolineare come la spesa derivante dall'utilizzo del personale in comando o distacco vada comunque computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale degli enti locali (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2007 e ss.mm.).

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Così deciso in Catanzaro l' 11 maggio 2012.

Il Relatore

Dott. Natale Longo

Il Presidente

Dott. Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria l'11 maggio 2012

per il Direttore della Segreteria

(Dr. ELENA RUSSO)